



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 127/24 del 04/03/2024

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E ELETTRODOMESTICI CON APPLICAZIONE DEI C.A.M. EX D.M. 11 GENNAIO 2017, PER L'ALLESTIMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA ATER DI VIALE MORGAGNI 45, FIRENZE (CUP C37C18000530002, CIG 88695242C0), STIPULATO CON DA.FA. ARREDO DESIGN S.R.L. DI BENEVENTO IN DATA 11.04.2023, N. 725 REPERTORIO E N. 1911 RACCOLTA: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE AI SENSI DELL'ART. 108, CO. 4 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

Servizio proponente: 71.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 8/23 DEL 21 FEBBRAIO 2023 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO (SERVIZIO)" con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Affari Legali dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 469 del 12 agosto 2021 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di una procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. da aggiudicare al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per l'appalto della fornitura di arredi, complementi di arredo, cucine e elettrodomestici destinati alla Residenza Universitaria ATER, posta in Viale Morgagni, 45 - Firenze, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017, per l'importo stimato di Euro 264.767,00 al netto di IVA;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 773 del 30/12/2022, con la quale si disponeva l'aggiudicazione della procedura aperta di cui sopra a favore della società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., con sede in Via M. Mattei, 11 - 82100 Benevento, per l'importo di Euro 165.002,79 oltre Iva 22% (e, pertanto, di Euro 201.303,40 Iva compresa);
- Richiamata la Determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 178/23 del 21/03/2023, con la quale si disponeva la sostituzione del Responsabile unico del procedimento in parola, designando la dipendente Geom. Barbara Innocenti, in luogo della dipendente Arch. Cristina Agostini;
- Dato atto che in data 11/04/2023 veniva sottoscritto il contratto di appalto della fornitura in parola, n. 725 di repertorio e n. 1911 di raccolta, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 20 aprile 2023, Serie: 1T Numero: 14986 del 20/04/2023;
- Dato atto che con verbale redatto in data 26/05/2023 il Direttore dell'esecuzione procedeva alla consegna dell'appalto al legale rappresentante della DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., Sig. Fabiano De Luca, che lo sottoscriveva sollevando riserva a mezzo mail ordinaria in pari data;

- Dato atto che in risposta a tale riserva, con nota PEC prot. 6765/23 del 1 giugno 2023 il RUP rilevava che la stessa era da ritenersi inammissibile poiché riguardante uno degli elementi essenziali del contratto di appalto sottoscritto dall'Impresa in data 11 aprile 2023, ovvero il termine di esecuzione della fornitura fissato dall'art. 3 di questo che, in quanto tale, non era suscettibile di variazione se non nelle forme e con le procedure previste dalla legge, tra le quali non è certamente contemplato l'istituto della riserva;
- Rilevato che, per effetto della sottoscrizione del verbale di cui sopra, è iniziato il decorso del termine di esecuzione contrattuale fissato dall'art. 4 del Capitolato speciale di appalto in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del predetto verbale di consegna, con conseguente determinazione del termine per dare completata la fornitura oggetto di appalto al giorno 24 agosto 2024;
- Vista la nota inviata a mezzo PEC in data 29/08/2023, prot. 23228/23 con cui il RUP, accertato l'intervenuto decorso del termine di esecuzione contrattuale senza che nessuna delle operazioni di fornitura fosse stata avviata, contestava all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto, l'inadempienza con la conseguente applicazione della penalità di cui all'art. 18, punto a) del Capitolato Speciale di Appalto al medesimo contratto allegato quale sua parte integrante e sostanziale, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nota per la produzione di eventuali controdeduzioni e fermo restando, in considerazione della rilevanza dell'inadempimento contestato, il ricorso da parte della Stazione Appaltante alle altre misure previste al riguardo;
- Vista la nota inviata a mezzo PEC il 01/09/2023, acquisita in pari data al protocollo aziendale al n. 25438/23, con cui l'Appaltatore chiedeva una proroga di cinque giorni per la presentazione di memorie, a cui il RUP dava riscontro con mail del 01/09/2023 con cui accoglieva la richiesta di proroga del termine di presentazione differendolo al 6 settembre 2023;
- Vista la nota inviata a mezzo PEC il 06/09/2023, acquisita in pari data al protocollo aziendale al n. 30206/23, con cui l'Appaltatore puntualizza che la mail del 26/05/2023, *"non si riferisce ad una riserva, ma bensì ad una netta e precisa comunicazione di constatazione di impossibilità, per le motivazioni elencate in essa, di consegna degli arredi nel termine indicato, oltretutto comunicata nello stesso giorno della sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura, avendo avuto comunicazione dai fornitori dello slittamento nella produzione dei materiali occorrenti per la fornitura nella stessa data"*;
- Dato atto inoltre delle ulteriori controdeduzioni esposte dall'Appaltatore nella nota di cui sopra in ordine alla circostanza di avere *"rilevato notevoli discordanze, comunicate per le vie brevi, al Dec <.....>, soprattutto evidenziato le diversità dimensionali sia nelle cucine e sia negli appartamenti soppalcati, dove le lunghezze delle pareti erano difformi dai disegni tecnici di gara"*, a cui si aggiungono ulteriori elementi riguardanti le interlocuzioni intercorse con l'Azienda nelle giornate immediatamente successive alla consegna dell'appalto del 26/05/2023, per concludere dichiarando di assumersi tutte le responsabilità relative alle eventuali inadempienze imputate dall'Azienda e chiedendo *"il riesame della contestazione di cui all'oggetto, ed un riscontro definitivo per la definizione dell'allestimento della residenza in oggetto, confidando, soprattutto, sulla finalità del contratto sottoscritto, ed anche in una valutazione chiara e trasparente da parte di tutti gli addetti ai lavori"*;
- Vista la nota a mezzo PEC del 04/10/2023 con cui l'Appaltatore chiede un incontro al fine di poter definire tutti gli aspetti evidenziati e *"portare a termine il contratto in oggetto"*;
- Vista la nota a mezzo PEC del 07/10/2023 con cui l'Appaltatore, non avendo avuto riscontro alla sua richiesta di cui al punto precedente, evidenzia la programmazione per la realizzazione della fornitura, come di seguito riportato: *"Definizione degli aspetti risultati difformi alle planimetrie di capitolato rispetto ai rilievi da me effettuati, sia per gli arredi camera, che per gli arredi cucine - Approvvigionamento materiali e loro lavorazioni che avverrà in circa 7 settimane. - Consegna, distribuzione e montaggio arredi presso la struttura con circa 6 unità, stimo un tempo circa 2 settimane. - Nel corso del montaggio degli arredi saranno consegnati anche gli articoli commercializzati"*;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

- Vista la mail del 23 ottobre 2023 con cui il RUP propone la data del 6 novembre 2023 per l'incontro richiesto da tenersi presso gli uffici del Servizio tecnico aziendale di Firenze e la mail in pari data con cui l'Appaltatore confermava la data proposta per l'incontro;
- Dato atto che nell'incontro del 6 novembre 2023, alla presenza del RUP, del Dirigente Responsabile del contratto, del DEC e del Legale Rappresentante della DA.FA. Arredo Design s.r.l. sono state affrontate le tematiche che, a giudizio dell'Appaltatore, avrebbero legittimato la sospensione dell'esecuzione della fornitura in attesa di indicazioni da parte della Stazione Appaltante, ovvero:
 - durante l'installazione della cucina campione del piano terreno, che prevedeva sportelli della base scorrevoli, l'appaltatore ha riscontrato problemi per l'ancoraggio del lavello al piano di lavoro, cosicché per una maggiore stabilità del manufatto proponeva la realizzazione di basi più profonde (62 cm invece di 58 cm, come da progetto), ciò comportando la realizzazione di un top con una profondità maggiore (64 cm) e, pertanto, non più in linea con la parete laterale, ma sporgente rispetto al filo della parete, proponendo in alternativa di cambiare le ante scorrevoli con ante a battente;
 - i pannelli salva muro longitudinali dei letti delle camere delle mansarde avrebbero dovuto essere realizzati più corti, in quanto la parete laterale dei locali interessati risulta più corta dei 2 metri previsti nel progetto;
 - a proposito dei pannelli testate letto delle camere delle mansarde che avrebbero dovuto essere autoportanti, sarebbe opportuno verificare la compatibilità con la presenza dell'impianto elettrico realizzato esternamente;
 - a proposito del pannello paraschizzi delle cucine del piano terreno, previsto in agglomerato ligneo ignifugo rifinito in laminato, sarebbe opportuno sostituirlo con mattonelle in gres perché sarebbe continuamente soggetto al calore e, quindi, ad infiammarsi con il prolungarsi del tempo di esposizione;
 - i colori dei pannelli dovrebbero essere cambiati in quanto l'appaltatore ha a disposizione immediata i pannelli, delle medesime caratteristiche, ma con la rifinitura di laminato di colorazione diversa da quella indicata in fase di avvio della fornitura, rimasti in giacenza per la mancata completa realizzazione dei altra fornitura;
 - infine l'appaltatore ha richiesto la revisione dei prezzi per l'aumento, nel periodo intercorso, dei prezzi della materia prima e del trasporto e, in denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di cui sopra, la risoluzione consensuale del contratto;
- Dato atto che in esito al contraddittorio attivato con l'Appaltatore il Dirigente Responsabile del contratto ha ritenuto di non accogliere le motivazioni da questo addotte a giustificazione del mancato inizio dell'esecuzione della fornitura, in quanto gli elementi giustificativi che ne avrebbero impedito la realizzazione sono stati ritenuti di dettaglio e non inibitori per dare corso al contratto, cosicché tali argomentazioni non sono state considerate idonee ad escludere la responsabilità dell'Appaltatore per il riscontrato inadempimento, imponendo di procedere con la comunicazione dell'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale;
- Preso atto che nella medesima data, 06/11/2023, il RUP redigeva in contraddittorio con l'Appaltatore verbale di accertamento dello stato di esecuzione della fornitura con il quale attestava che alla data suddetta risultava presente nel sito esclusivamente la campionatura;
- Vista la nota PEC prot. n. 33607/23 del 23/11/2023 (All. 16) con cui il Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici, in qualità di Dirigente Responsabile del contratto, comunica all'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo di risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per mancato rispetto del termine di esecuzione contrattuale stabilito dall'articolo 4, comma 1 del Capitolato speciale di appalto, assegnando al medesimo il termine di dieci giorni per la

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

presentazione di eventuali controdeduzioni;

- Dato atto che l'Appaltatore non ha dato riscontro alla comunicazione di cui al punto precedente;
- Vista la nota prot. 2635/24 del 13/02/2024, che si richiama integralmente sebbene non materialmente allegata alla presente determinazione, con cui il RUP, espone le vicende nei termini fin qui riportati, propone al Dirigente responsabile del contratto la risoluzione del contratto di appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- Preso atto del visto apposto in data 17/02/2024 dal Dirigente responsabile del contratto sulla nota di cui al punto precedente, a titolo di integrale recepimento della stessa;
- Atteso che alla data del *Verbale di accertamento dello stato di esecuzione della fornitura* del 6/11/2023 l'appalto di cui trattasi risulta eseguito nella misura corrispondente allo 0% dell'importo complessivo di contratto;
- Considerato che, in ragione del sopra indicato livello di esecuzione, l'andamento della fornitura in questione, rispetto alle previsioni contrattuali, risulta gravemente ritardato a causa di fatti e/o negligenze imputabili esclusivamente all'Appaltatore e che tale ritardo, combinato al mancato avvio dell'esecuzione della stessa, ha già costretto l'Azienda a rimandare il momento in cui potrà assegnare agli studenti aventi diritto i 77 posti letto disponibili presso la struttura in parola e che risultano al momento inutilizzabili proprio a causa del mancato allestimento degli arredi di cui trattasi;
- Considerato che il differimento della possibilità di utilizzo della residenza in parola per la sua finalità istituzionale, con il conseguente aggravio in termini di costi che ne deriva a carico dell'Azienda che sarà chiamata a corrispondere agli studenti che non possono essere ospitati nella residenza *de qua* un contributo monetario sostitutivo, costituisce elemento idoneo ad accentuare la gravità dell'inadempimento contestato all'Appaltatore;
- Dato atto che dall'esame della documentazione fin qui richiamata l'Appaltatore, oltre ad aver sottoscritto senza riserve efficaci a norma di legge il verbale di consegna del 26/05/2023 con cui veniva stabilito il termine di esecuzione, non ha avanzato, né in via formale né per le vie brevi, richieste di proroga e/o di sospensione del sopradetto termine e/o di rinegoziazione del contratto per cause imprevedute ed imprevedibili sopraggiunte entro i termini contrattuali, avanzando una tale richiesta solamente durante l'incontro del 6/11/2023, ovvero settantaquattro giorni dopo la scadenza del termine di esecuzione in parola;
- Considerato che le controdeduzioni prodotte dall'Appaltatore a fronte delle contestazioni avanzate dalla Stazione Appaltante, oltre ad essere state formulate solo in occasione dell'incontro del 6/11/2023, quindi ben oltre i termini assegnati in prima istanza dal RUP con la comunicazione prot. 23228/23 del 29/08/2023 sopra richiamata, risultano riferirsi in prevalenza ad aspetti di dettaglio, tali da non alterare la natura e il contenuto stesso del contratto e, quindi, da non impedire il regolare avvio della sua esecuzione, alla luce anche della circostanza che nessun rilievo risulta essere stato formalmente sollevato al riguardo dall'appaltatore né in sede di sopralluogo dallo stesso effettuato ai fini della partecipazione alla gara né in sede di stipula del contratto né in occasione della consegna dell'appalto;
- Rilevato come il comportamento dell'Appaltatore nel caso di specie denota una scarsa capacità di fare fronte agli imprevisti che possono intervenire nel corso della realizzazione di un appalto quale quello in esame e, più in generale, ad una carenza organizzativa con cui è stato gestito l'incedere delle attività rimesse all'esclusiva sfera di competenza dello stesso, a partire dalla capacità di corretta gestione degli obblighi programmatori derivanti dal contratto;

- Considerato altresì che solo con la comunicazione del 7 ottobre 2023, ovvero quarantaquattro giorni dopo lo spirare del termine di esecuzione, l'Appaltatore ha fornito per la prima volta indicazioni in qualche modo assimilabili ad una programmazione delle attività che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere per dare completata la fornitura affidata;
- Considerato che la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l'istituto peculiare della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'Appaltatore di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che assolve l'istituto civilistico e prevede che sia la stessa Stazione Appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento del fornitore, tale da compromettere la buona riuscita della prestazione oggetto di affidamento;
- Visto l'articolo 16 del contratto di appalto in oggetto che richiama, ai fini della risoluzione del contratto, la disciplina dettata dall'articolo 19 del Capitolato speciale di appalto ad esso allegato che, al comma 3 dispone che "qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l'Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l'Appaltatore riceve la formale comunicazione a mezzo PEC senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all'autorità giudiziaria";
- Ritenuto di aver definitivamente accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., tale da causare un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dello stesso rispetto alle previsioni del contratto e idoneo a compromettere il buon esito e la regolare esecuzione delle prestazioni affidate;
- Ritenuto, pertanto, anche in seguito alla valutazione negativa delle deduzioni prodotte dall'Appaltatore, di dover procedere alla risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con la DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. - Via M. Mattei, 11 - 82100 Benevento, in data 11 aprile 2023, n. 725 di repertorio e n. 1911 di raccolta, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 20 aprile 2023, Serie: 1T Numero: 14986 del 20/04/2023;
- Considerato inoltre che:
 - ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per gli ulteriori oneri conseguenti, ferma restando ogni ulteriore azione da intraprendere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei maggiori danni, al di là del possibile ristoro ottenibile con la suddetta garanzia;
 - la quantificazione esatta dell'eventuale maggiore spesa da sostenere per la Stazione Appaltante per l'integrale esecuzione della fornitura, nonché per provvedere direttamente al pagamento di eventuali ulteriori oneri imputabili alle inadempienze dell'Appaltatore, verrà effettuata con successiva Determinazione dirigenziale in quanto alla data di adozione del presente atto non è ancora possibile procedere con la suddetta integrale quantificazione;
 - sempre con successiva Determinazione dirigenziale la Stazione Appaltante indicherà dopo le necessarie valutazioni ai sensi di legge, la procedura per il completamento della fornitura in oggetto;
- Dato atto inoltre che il RUP ha già provveduto in data 6/11/2023 ad eseguire in contraddittorio con l'Appaltatore la verifica dello stato di consistenza dell'appalto ai fini dell'approvazione della contabilità finale, che dovrà tenere conto dell'applicazione delle penali previste dall'art. 19 del Capitolato speciale di appalto per il ritardo determinatosi rispetto al termine di esecuzione del 24 agosto 2023;

- Considerato infine che è necessario provvedere alla segnalazione del presente atto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 213, co. 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi della Delibera del Consiglio dell'ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1386;

DETERMINA

1. Di prendere atto della nota prot. n. 2635/24 del 13/02/2024, che si richiama integralmente sebbene non materialmente allegata alla presente determinazione, con cui il RUP propone al Dirigente responsabile del contratto la risoluzione del contratto di appalto di cui in parte narrativa ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
2. Di prendere atto del visto apposto in data 16/02/2024 dal Dirigente responsabile del contratto sulla nota di cui al punto precedente, a titolo di integrale recepimento della stessa.
3. Di dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, co. 4, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e sulla scorta delle valutazioni operate nella nota di cui al punto 1 dal RUP e validate dal Dirigente responsabile del contratto, per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell'appaltatore DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., con sede in Via M. Mattei, 11 – 82100 Benevento, il contratto di appalto della fornitura di arredi, complementi di arredo, cucine e elettrodomestici destinati alla Residenza Universitaria ATER, posta in Viale Morgagni, 45 – Firenze, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017 (CUP C37C18000530002 – CIG 88695242C0), sottoscritto in data 11 aprile 2023 e avente n. 725 di repertorio e n. 1911 di raccolta, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 20 aprile 2023, Serie: 1T Numero: 14986 del 20/04/2023.
4. Di comunicare il presente atto alla società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., con sede in Via M. Mattei, 11 – 82100 Benevento, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione.
5. Di dare mandato al RUP dell'appalto di promuovere l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali alla presente risoluzione previsti dall'art. 108, commi 4 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. Di dare atto che il RUP ha già provveduto in data 6/11/2023 ad eseguire in contraddittorio la verifica dello stato di consistenza dell'appalto ai fini dell'approvazione della contabilità finale, che dovrà tenere conto dell'applicazione delle penali previste dall'art. 19 del Capitolato speciale di appalto per il ritardo determinatosi rispetto al termine di esecuzione del 24 agosto 2023.
7. Di dare atto che la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore con garanzia fideiussoria n. 2023/50/2660314 del 8/02/2023 emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Benevento, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per gli ulteriori oneri conseguenti, ferma restando ogni ulteriore azione da intraprendere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei maggiori danni, al di là del possibile ristoro ottenibile con la suddette garanzia.
8. Di stabilire che la quantificazione analitica dei danni subiti dalla Stazione Appaltante per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura a seguito del presente atto di risoluzione contrattuale, nonché degli ulteriori oneri che a qualunque titolo la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza dello stesso, verrà esplicitata con successiva atto dirigenziale, che determinerà anche ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, l'importo di possibile rivalsa della Stazione Appaltante sulla garanzia prodotta dall'Appaltatore in sede di stipula contrattuale.

9. Di riservarsi l'adozione di ogni azione nei confronti della società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni conseguenti all'inadempimento contrattuale causa della presente risoluzione, al di là del possibile ristoro ottenibile con la sopracitata garanzia.
10. Di comunicare all'ANAC ed all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici il presente atto di risoluzione per grave inadempimento e per grave ritardo nell'esecuzione contrattuale ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 213, co. 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi della Delibera del Consiglio dell'ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1386.
11. Di dare atto che con successiva Determinazione dirigenziale la Stazione Appaltante disporrà, dopo le necessarie valutazioni ai sensi di legge, in merito alla procedura per l'esecuzione della fornitura in parola.
12. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Dirigente ad interim
Area Affari Legali
Dott. Enrico Carpitelli
(firmato digitalmente)*